

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **26281** del Registro di Segreteria, promosso da OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avvocato Maurizio Barrella, presso il cui studio sito in Cagliari, Via Alghero, nr. 19, ha eletto domicilio a mezzo del relativo indirizzo PEC, avverso l'INPS;

Uditi, nella pubblica Udienza del 17.03.2026, il relatore Dr. Tommaso Parisi, l'Avvocato Alessandra Bernard e l'Avvocato Marina Olla per l'INPS;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

Il ricorrente, già dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito con la qualifica di assistente tecnico per l'area meccanica del personale ATA, cessato dal servizio per dimissioni a decorrere dal OMISSIS con attribuzione del relativo trattamento pensionistico di anzianità, iscrizione nr. OMISSIS, lamenta nel presente gravame il mancato computo nell'assegno di quiescenza dell'aumento stipendiale, comunemente definito "posizione economica ex articolo 7", con riferimento all'articolo 7 del CCNL del 07.12.2005 che la introdusse per i collaboratori scolastici, attribuito al medesimo in via continuativa a partire dall'01.09.2006.

Dagli atti risulta che parte attrice, tramite il patronato INCA, ha inviato all'INPS istanza di riliquidazione della pensione con il calcolo del menzionato emolumento in data OMISSIS, ma la domanda in parola rimaneva senza esito.

Nell'atto introduttivo del giudizio la difesa del ricorrente ha evidenziato che il beneficio economico in parola, introdotto per valorizzare le figure del personale ATA delle aree A e B, consiste in uno sviluppo orizzontale della carriera previo superamento di appositi corsi di formazione finalizzati all'assunzione di ulteriori prestazioni e responsabilità, e tale emolumento rientra nel trattamento retributivo fondamentale e viene erogato per 13 mensilità; ne discende, quale diretto corollario, secondo quanto precisato dal legale nel libello introduttivo, che il suddetto aumento stipendiale, pari all'importo di Euro 92,31 mensili in relazione all'area B cui appartiene il proprio assistito, deve necessariamente transitare nella base pensionabile per la determinazione del relativo assegno, diversamente da quanto erroneamente

operato dall'Istituto previdenziale. La difesa, pertanto, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento sin dall'originaria decorrenza, con il computo del citato aumento stipendiale, oltre al pagamento degli arretrati con interessi e rivalutazione.

L'Istituto previdenziale si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti il 30.06.2025, in cui ha sostenuto la correttezza del proprio operato eccependo, in subordine, la prescrizione quinquennale.

La difesa del ricorrente ha depositato in apertura dell'Udienza odierna una memoria illustrativa, nella quale ha effettuato un nuovo calcolo del trattamento di quiescenza liquidato al proprio assistito, concludendo nel senso che il suddetto beneficio inerente alla "posizione economica ex articolo 7" non è stato computato nell'assegno.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa infondato.

In via pregiudiziale, la predetta memoria illustrativa con il relativo calcolo pensionistico non possono essere presi in considerazione e si rivelano "tamquam non esset", essendo il menzionato libello palesemente tardivo in violazione del fondamentale principio del contraddittorio, tenendo conto che il giudizio già proviene da un precedente rinvio e che il ricorrente non ha osservato il termine di dieci giorni prima dell'Udienza fissato dall'articolo 156 del Codice di giustizia contabile per il convenuto, estensibile tuttavia anche alla parte ricorrente laddove vengano proposte precisazioni in relazione al contenuto della domanda originaria che delimita l'esatto perimetro della cognizione devoluta alla Sezione.

Passando quindi al merito della questione controversa sottoposta alla cognizione di questo Giudice, preme osservare, in via preliminare, che dagli

atti di causa emerge come nel caso in esame l'INPS abbia proceduto ad effettuare il calcolo dell'assegno di quiescenza spettante al ricorrente in funzione della posizione assicurativa debitamente certificata dall'ex Amministrazione di appartenenza datrice di lavoro.

Muovendo da siffatto essenziale presupposto, merita evidenziare, per un verso, che parte attrice non ha fornito la prova, di cui era certamente gravata, ovvero argomenti plausibili e convincenti, idonei a suffragare la circostanza secondo la quale il menzionato beneficio economico non sia già stato indicato dal Dicastero in parola nel prospetto trasmesso all'INPS per l'attribuzione del trattamento pensionistico, limitandosi a dedurre genericamente ed apoditticamente tale supposto errore, per altro verso, che l'Istituto previdenziale resistente ha comunque contestato decisamente l'affermazione dedotta dal ricorrente nel gravame circa il mancato inserimento da parte sua del descritto emolumento legato all'articolo 7 del CCNL del 2005 nell'assegno di quiescenza, dimostrando come il medesimo risulti indubbiamente riconosciuto dal citato Ministero, come emerge "per tabulas" dal curriculum giuridico dello stato matricolare dell'interessato, nonché regolarmente computato nella determinazione del trattamento pensionistico dall'Istituto previdenziale, e che, inoltre, il suddetto Ente ha sottolineato nella comparsa che nessuna nuova comunicazione, rispetto a quella concernente il collocamento in pensione nel corso del 2018, è pervenuta da parte dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna. In definitiva, il trattamento pensionistico spettante a parte attrice è stato correttamente calcolato dall'INPS in funzione dei dati comunicati dall'Amministrazione di appartenenza.

Sussistono giusti motivi, considerati la natura della presente controversia

ed i peculiari elementi di fatto che emergono dal fascicolo processuale, per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

RESPINGE

Il ricorso proposto da OMISSIS in quanto infondato.

Spese compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 17.03.2026.

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente T. PARISI)

Depositato in Segreteria il 18/03/2026

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. CARRUS)